

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 068/CFA

(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONE RELATIVE AL
COM. UFF. N. 031/CFA- RIUNIONE DEL 14 SETTEMBRE 2018

I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Alberto Massera, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

I. RICORSO DELLA SOCIETA' USD PIETRASANTA CALCIO 1911 AVVERSO LE SANZIONI:

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA S.S. 2018/19;**
- **AMMENDA DI € 700,00;**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 10687/898 PFI 17-18 CS/MS/MM DEL 24.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 74 del 29.6.2018)

L'USD Pietrasanta Calcio 1911, con atto del 23.7.2018, ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Toscana e resa pubblica con il Com. Uff. n. 74 del 29.6.2018. Con tale decisione, a seguito del deferimento della USD disposto dalla Procura con atto del 24.4.2018 per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per il fatto che era stato impiegato in una gara di Coppa Italia un calciatore in posizione irregolare in quanto squalificato, sono state inflitte al Pietrasanta Calcio le sanzioni della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2018/2019 e dell'ammenda di € 700,00.

Con il ricorso viene eccepito che la decisione viola il principio del *ne bis in idem*, tenendo conto anche della precedente decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Toscana (come da Com. Uff. n. 17 del 5.10.2017), con la quale il fatto era già stato sottoposto all'esame degli organi di Giustizia sportiva. Quanto alla sanzione della penalizzazione, inoltre, si evidenzia che la manifestazione interessata dal procedimento è la passata Coppa Italia, mentre la sanzione inflitta è destinata a essere scontata nel Campionato 2018-2019.

Per la decisione del presente ricorso occorre ricostruire la complessiva fattispecie nella sua interezza.

Il calciatore la cui posizione irregolare era all'origine del deferimento disposto dalla Procura indicato in epigrafe aveva in realtà partecipato in tale posizione, perché in pendenza di una squalifica residua della stagione precedente, a due gare dell'USD Pietrasanta Calcio per la Coppa Italia nella stagione 2017-2018; la suddetta partecipazione è stata fatta oggetto di reclamo al Giudice Sportivo Territoriale della Toscana da parte della società opposta in una delle due gare, reclamo appunto deciso con sanzione anche a carico della USD, nel mentre che, rilevato che il calciatore non aveva scontato per intero la squalifica a suo tempo comminatagli così violando l'art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, è stata altresì disposta la trasmissione degli atti alla Procura per i provvedimenti di competenza, cui ha fatto seguito il deferimento in oggetto.

È quindi di tutta evidenza che l'eccezione del *ne bis in idem* è fondata per la parte in cui si riferisce al fatto attinente alla gara – l'unica – che il Giudice Sportivo aveva potuto prendere in diretta considerazione, ma non per il fatto attinente all'altra, la partecipazione alla quale in posizione irregolare non può venire assorbita da quella decisione e viene invece ad essere sanzionata per la prima volta con la decisione qui appellata.

Occorre infine osservare, quanto alla sanzione della penalizzazione, che deve essere posto primario rilievo in materia al principio di effettività, per cui una volta stabilita la tipologia della sanzione

comminata, questa deve essere calibrata in relazione alla sua intrinseca portata, con la conseguenza che la penalizzazione stessa possa venir riferita alla sola competizione caratterizzata da apposita classifica

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società USD Pietrasanta Calcio 1911 di Pietrasanta (LU), riduce la sanzione della penalizzazione a punti 1 in classifica e l'ammenda a € 350,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA SOCIETA' AS NEREO ROCCO AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA AL SIG. MARASCO GIUSEPPE, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETA' RECLAMANTE, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 NOIF E 43, COMMI 1 E 6 NOIF;**
- **AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA SOCIETA' RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10416/467 PFI 17-18/CS/AM DEL 18.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 119/TFT del 14.6.2018)

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 19 del 14.6.2018, irrogava alla A.S. Nereo Rocco l'ammenda di €. 800,00 ed al Presidente del sodalizio, sig. Giuseppe Marasco, la sanzione di mesi otto d'inibizione.

A fondamento di tale pronuncia si poneva il fatto che l'Associazione aveva schierato in campo, per ben sei gare del campionato esordienti Stagione Sportiva 2014/2015, il calciatore Luigi Alfano, minore degli anni quattordici, malgrado non fosse tesserato e pertanto non fosse stato sottoposto ad accertamenti medici ai fini dell'idoneità sportiva, mancando altresì di specifica copertura assicurativa.

Avverso la detta pronuncia hanno proposto tempestivo reclamo entrambe le parti soccombenti sollecitando:

- a) declaratoria d'improcedibilità conseguente al superamento dei termini di cui all'art. 32 quinquies ed all'art. 34 bis C.G.S.;
- b) estinzione del procedimento per violazione dei termini di cui all'art. 25, comma 1, lett. a, stesso codice;
- c) accoglimento nel merito del reclamo per inesistenza di condotta sanzionabile;
- d) in via strettamente subordinata congrua riduzione delle sanzioni irrogate.

Il ricorso veniva chiamato innanzi la Corte per la seduta del 14.9.2018 nella quale comparivano il difensore delle parti reclamanti che concludeva per l'accoglimento dell'appello ed il rappresentate della Procura che ne chiedeva il rigetto.

A parere della Corte il reclamo, alla luce delle vigenti disposizioni regolamentari, non può essere accolto e va pertanto disatteso.

Con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno eccepito la tardività dello svolgimento delle indagini e della conclusione del procedimento in relazione, rispettivamente, all'art. 32 quinquies ed all'art. 34 bis del C.G.S..

Mentre quest'ultimo termine non risulta superato, quanto al primo, lo stesso non propone caratteristiche di perentorietà come recitano numerose statuizioni degli Organi della Giustizia Sportiva.

Ha infatti ripetutamente insegnato la Corte Federale d'Appello, anche a Sezioni Unite, che, in virtù della loro collocazione nel Codice di Giustizia Sportiva, gli unici termini da considerare perentori sono quelli dell'art. 38, non di altre norme, e ciò in quanto *"il riferimento alla perentorietà può ritenersi effettuato nei termini indicati per lo svolgimento della fase processuale"* – nella fattispecie rispettati – *"ma non anche a quella procedimentale o propedeutica all'instaurazione della fase contenziosa vera e propria"* (così Corte Federale 14/12/2016 in C.U. 080 CFA del 07/02/2017).

In applicazione del principio come sopra affermato, il termine di cui all'art. 32 quinquies non è perentorio e pertanto non può determinare la declaratoria sollecitata dal reclamo.

Del pari non può essere accolta la richiesta di pronuncia d'improcedibilità e/o di estinzione sotto il profilo del superamento di un termine ragionevole per concludere le indagini e dare inizio al giudizio disciplinare, ciò in quanto l'invocata ragionevolezza costituisce riferimento estremamente impalpabile, restando influenzato dalla sensibilità dei singoli Collegi e quindi potendo dar luogo a pronunce inopportunamente contrastanti.

Rileva tuttavia in proposito il Collegio che la confermata sanzione, pur corrispondendo allo stato attuale della legislazione, appare caratterizzata da una certa iniquità in quanto non appare ragionevole sanzionare nel giugno 2018 comportamenti contrari a prescrizioni disciplinari tenuti nel novembre del 2014.

Tale rilievo, pur non determinando per i motivi sopra esposti l'accoglimento del reclamo, induce la Corte ad invocare maggiore tempestività nei procedimenti svolti dalla Procura federale per modo che le eventuali sanzioni vengano adottate a ragionevole distanza di tempo dalla commissione degli illeciti.

Inoltre, la stessa Corte non può mancare di sollecitare un decisivo intervento del legislatore federale affinché adottati norme con caratteristica di certezza dei termini anche nelle fasi pre-processuali, dichiarandone espressamente la relativa perentorietà al fine di evitare pronunce, quale quella di specie, che, pur apparendo non del tutto eque, sulla base della disciplina vigente non lasciano alternativa all'irrogazione delle sanzioni previste dall'Ordinamento.

In ordine alla richiesta di estinzione dell'illecito per prescrizione, ritiene la Corte che la relativa violazione non costituisce infrazione disciplinare, tanto meno in senso proprio, integrando illecito amministrativo, di conseguenza alla stessa non può venir applicato il termine di cui all'art.25, comma 1, lett. a), invocato dagli appellanti.

Nel merito, le contestate violazioni risultano documentalmente e, del resto, nemmeno appaiono contestate dal proposto gravame, sicchè la Corte non può che disattendere l'appello, confermando la statuizione di primo grado, anche per la gravità della condotta sanzionata che ha consentito la partecipazione a gare di un giocatore minorenni non tesserato e non coperto da tutela medico-sportiva.

In proposito, non propone alcuna rilevanza il certificato medico esibito dalla parte in quanto lo stesso non risulta di data certa e non è quindi dotato di adeguata valenza probatoria .

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società AS Nereo Rocco di Napoli (NA).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA SOCIETA' VARESE CALCIO SRL AVVERSO LE SANZIONI:

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA S.S. 2018/19;**
- **AMMENDA DI € 2.500,00;**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 12514/1208 PF 17-18 GP/AA/MG DEL 29.5.2018 (DELIBERA DEL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE - COM. UFF. N. 6/TFN DEL 17.7.2018)

La società Varese Calcio a r.l., con atto 27.7.2018 ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, pubblicata sul Com. Uff. n. 6/TFN del 17.7.2018, con la quale il detto Tribunale ha comminato alla società Varese Calcio s.r.l. la sanzione della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella Stagione Sportiva 2018/2019, oltre all'ammenda di €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

La statuizione in parola è stata resa in conseguenza del mancato adempimento nel termine di giorni 30, da parte della società, del lodo 20.2.2018 pronunciato dalla Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. in favore di quattro calciatori.

A motivo dell'impugnazione la reclamante deduce che il contestato inadempimento era dovuto a precedenti amministratori del sodalizio che, tra l'altro, in sede di passaggio delle quote e dei poteri, avevano taciuto l'esistenza del debito, di fatto impedendo alla nuova compagine sociale di onorarlo.

Osserva ulteriormente la reclamante che la dedotta situazione integrerebbe gli estremi del caso fortuito e/o della forza maggiore in quanto giammai la nuova proprietà, divenuta tale dopo la scadenza del termine per il pagamento del lodo, avrebbe potuto farvi fronte tempestivamente; in altre parole, secondo la prospettazione della ricorrente, l'obbligato non sarebbe stato in condizione di adempiere non conoscendo né l'esistenza, né l'entità del debito.

Sulla base di questi motivi la soc. Varese chiede l'annullamento dell'inflitta sanzione, ovvero, in subordine, congrua riduzione della stessa in virtù di una sorta di continuazione dell'illecito, ovvero per il riconoscimento e l'applicazione di circostanze attenuanti.

La discussione del ricorso si svolgeva innanzi la Corte Federale d'Appello nella riunione del 14.9.2018, nella quale il patrono della ricorrente chiedeva l'accoglimento delle svolte conclusioni.

Ad avviso del Collegio il reclamo merita solo parziale accoglimento, per i motivi qui di seguito rassegnati.

La richiesta avanzata in via principale non può trovare accoglimento in quanto il mancato pagamento del lodo nel termine assegnato costituisce circostanza pacifica in causa; tale inadempienza non può essere ritenersi superata sotto i dedotti profili del caso fortuito e/o della forza maggiore in quanto il cambiamento della composizione del capitale sociale e/o dell'Organo amministrativo non svolge alcuna influenza sulle obbligazioni sociali.

Il rinnovo del detto Organo, infatti, è inidoneo ad evitare la soddisfazione delle obbligazioni nascenti da atti compiuti allorquando era diversamente composto: tale variazione pacificamente non costituisce causa di estinzione delle obbligazioni stesse.

Merita, viceversa, accoglimento la subordinata conclusione formulata dalla ricorrente e ciò in quanto risulta documentalmente il pronto assolvimento del debito (nel termine di soli venti giorni), una volta che il sodalizio ne era venuto a conoscenza.

Tale meritoria condotta integra, a parere della Corte, la ricorrenza delle attenuanti generiche che consentono la riduzione della pena determinata dal Giudicante in ragione di metà rispetto a quella inflitta in prime cure, sia per quanto riguarda la penalizzazione, come per l'ammenda.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Varese Calcio Srl di Varese (VA), riduce la sanzione della penalizzazione a punti 2 in classifica e l'ammenda a € 1.250,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Alberto Massera, Avv. Franco Matera – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO DEL SIG. MELCHIONNA FELICE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 18 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI 1 E 5, 10, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ DEGLI ARTT. 94 E 94 TER NOIF E ARTT. 40 E 43 REGOLAMENTO LND SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 11946/211 PFI 17-18 MS/CS/VDB DEL 17.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 8 del 18.7.2018)

1.- Con atto del 17.5.2018, la Procura Federale deferiva davanti la Corte Sportiva di Appello Territoriale -Comitato Regionale Lazio- (testualmente)

“Felice Melchionna, all'epoca dei fatti Allenatore della società Polisportiva Gaeta nonché socio di maggioranza della stessa società e dirigente di fatto, ... (ed altri soggetti) per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art.1bis, comma 1, del CGS per aver, in concorso tra loro, al momento del reclutamento dei calciatori da tesserare per la società consegnato uno o più assegni bancari postdatati di importi variabili a seconda del rimborso spese convenuto a garanzia del pagamento del suddetto rimborso mensile provvedendo poi nei primi mesi della stagione ad effettuare i pagamenti concordati in parte in contanti ed in parte in assegni e poi, successivamente, a sospendere gli stessi così inducendo, pertanto, i giocatori a chiedere lo svincolo dalla società al fine di poter giocare con altre compagini sportive; fatti accaduti nei confronti dei calciatori Alfonso De Feo, Pasquale Allegretta, Luca, Colella, Mattia De Feo, Gennaro Vitale, Flavio Marzylia, Antonio Infima, Fabio Fanelli, Luigi Lubrano, Cristian Sebastianelli;”

“Felice Melchionna (ed altri soggetti) della violazione dell'art.1bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS per aver, in concorso tra loro, posto in essere attività inerenti al tesseramento dei calciatori in violazione delle disposizioni federali, in specie dell'art. 94 e 94ter delle NOIF nonché dell'art.40 e 43 del Regolamento L.N.D., dapprima consegnando assegni postdatati al momento della conclusione dell'accordo, così come meglio descritto al precedente capo di incolpazione, ponendo poi in essere, con violenza e minaccia, condotte rivolte al fine di recuperare gli assegni imputati a pagamenti ritenuti non dovuti; in particolare, il Melchionna e ..., per aver al termine della partita disputata in data 7 maggio 2017 con il Formia (persa dalla Polisportiva Gaeta che poi è stata condannata a disputare i play out persi ugualmente) minacciato gravemente negli spogliatoi i calciatori Luca Colella, Alfonso De Feo, Mattia De Feo e Pasquale Allegretta proferendo le seguenti frasi ^portate gli assegni indietro altrimenti vi sparo in testa^, ^ martedì riportate gli assegni che vi abbiamo dato altrimenti passate i guai^ ^siete dei pezzi di merda non siete buoni, portate gli assegni indietro...^, ^se vincete...altrimenti sono guai^ ed in ogni caso richiedendo la restituzione degli assegni altrimenti sarebbero stati ^ammazzati di botte^ nonché reiterando la condotta sopra descritta in data 9 maggio 2017 alla ripresa degli allenamenti

settimanali questa volta alla presenza anche” di altri soggetti...

Nella riunione del 5.7.2018 il citato Tribunale Federale Territoriale accoglieva il deferimento e, per l'effetto, dichiarava il Melchionna responsabile della contestata violazione e gli comminava la sanzione della squalifica di mesi diciotto.

La decisione era pubblicata nel Com. Uff. n.8 del 17.7.2018.

2.- Avverso questa decisione ha proposto gravame Melchionna Felice con atto del 20.7.2018, impugnando e contestando il suo contenuto, chiedendo, nel merito e in via principale il suo proscioglimento, perché i fatti non sussistono e, comunque, non sono stati da lui commessi; in subordine e sempre nel merito, l'applicazione di una sanzione inferiore e in linea con precedenti simili.

Nella riunione del 14.9.2018, fissata per la discussione, incartate le conclusioni e chiuso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all'esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo.

3.- Il reclamo è parzialmente fondato.

a) In rito, sono state riproposte le eccezioni formulate ed esaminate compiutamente dal Tribunale Territoriale, risultando agli atti la regolarità delle notifiche effettuate presso la sede della società, ove il deferito aveva eletto domicilio nel corso delle indagini, a nulla rilevando a tal fine la dedotta e indimostrata circostanza che la società avrebbe omesso di curare la consegna al reclamante degli atti di riferimento.

b) Nel merito, poi, rileva che il reclamo non ha apportato al granitico impianto accusatorio elementi, in punto di fatto, e argomentazioni, in punto di diritto, idonei a modificare la vicenda e ad affievolire la responsabilità ascritta al reclamante, come evidenziato dal primo giudicante, allorché sottolinea anche il “clima si seria e dura intimidazione nei confronti dei calciatori” .

4.- Atteso, poi, che l'art. 16, comma 1, del C.G.S. prescrive che *“Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché l'eventuale recidiva”*, appare conducente -sulla base di analoghi precedenti- accogliere parzialmente il reclamo.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Melchionna Felice, riduce la sanzione della squalifica a mesi 8.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA A TEMPO DETERMINATO FINO AL 31.12.2018 NEI CONFRONTI DEI CALCIATORI IROANYA CHUKWUEMEKA EMMANUEL, EJALONIBU ABIOLA BANKOLE, OLONISAKIN TAIWO HAMID E IL PROSCIoglimento DEL SIG. PLOTTEGHER GIOVANNI E DELLA SOCIETÀ VALDIVARA 5 TERRE SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N.10913/813 PFI 17-18 CS/GB DEL 5.6.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 03 del 19.7.2018)

1.- Con atto del 5.6.2018, il Procuratore Federale Interregionale deferiva nanti il Tribunale Federale Territoriale -Comitato Regionale LND Liguria- i calciatori della Società A.S.D. Valdivara 5 Terre Iroanya Chukwuemeka Emmanuel, Olonisakin Taiwo Hamind e Ejalonibu Abiola Bankole (testualmente) *”per agito in violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui art.1bis, comma 1) e 5) del C.G.S.:*

“a) per aver partecipato alle edizioni del 2016 e 2017 del Torneo di Viareggio nelle fila della squadra nigeriana denominata ABUJA, assuntamente senza essere tesserati in alcuna dei club affiliati della Federazione Nigeriana, nonostante gli art. 3 e 5 del Regolamento del Torneo, quantomeno per l'edizione del 2017, chiedessero, per la partecipazione, il nullaosta della Federazione di competenza ed il n. della tessera federale rilasciata da quest'ultima;

“b) in relazione all'art.10 commi 2 e 6 del C.G.S. e dell'art.40 quater n.3 delle NOIF per aver partecipato, in qualità di calciatore della Società A.S.D. Valdivara 5 Terre, alle gare del Campionato di Eccellenza Ligure di seguito indicate, in posizione irregolare, in quanto presentava documentazione strumentale o di fatto falso, in particolare attestando di non essere mai stato tesserato per la Federazione estera ed omettendo di rappresentare di essere stao schierato nelle edizioni 2016 e 2017 del Torneo di Viareggio, laddove, per la partecipazione, ai sensi degli art. 3 e 5 del Regolamento del Torneo, sono richiesti il nullaosta della Federazione di competenza ed il n. della tessera federale rilasciata da quest'ultima.”

Di seguito erano dettagliate 14 gare del Campionato di Eccellenza.

Nei confronti del citato calciatore Olonisakin, poi, era formulata l'ulteriore testuale seguente

contestazione: "c) in relazione all'art.40 n.5 delle NOIF ed art.10 c.2 e 6 del C.G.S. per aver presentato, ai fini del tesseramento, autodichiarazione priva di data e con firma apocrifa in quanto non corrispondente a quella apposta dal calciatore sul passaporto e sul permesso di soggiorno allegati alla domanda di tesseramento e nemmeno a quella apposta nel verbale rilasciato in sede di audizione dinanzi a questa Procura."

Con lo stesso atto, inoltre, si chiedeva il deferimento di (testualmente):

"4) sig. Plategher Giovanni, Presidente della Società A.S.D. Valdivare 5 Terre per agito in violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui art.1bis comma 1) del C.G.S. per aver tesserato i calciatori Iroanya, Olonisakin E Ejalonibu ai sensi dell'art.40 quater n.3 delle NOIF pur essendo a conoscenza che gli stessi avevano partecipato a ben due edizioni al Torneo di Viareggio per una squadra estera tacendo sulla circostanza all'Ufficio Tesseramenti della FIGC; per aver agito in violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui art. 1bis, comma 1) del C.G.S in relazione all'art.10 comma 2 e 6 del C.G.S. e all'art. 39 comma 2 delle NOIF per aver trasmesso la domanda di tesseramento del calciatore Olonisakin con la firma del calciatore palesemente apocrifa e per aver, altresì, consentito ed avallato che gli stessi partecipassero alla disputa delle partite come sopra elencate;

"5) la Società A.S.D. Valdivara 5 Terre per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. alla quale appartenevano al momento di commissione dei fatti e comunque, nei cui confronti e nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, a sensi dell'art. 1bis, comma 5 C.G.S.."

Nella riunione del 16.7.2018 il citato Tribunale Federale Territoriale accoglieva parzialmente il deferimento e, per l'effetto, infliggeva ai tre citati calciatori la sanzione della squalifica a tempo determinato fino al 31.12.2018, prosciogliendo Plategher Giovanni e la società ASD Val di Vara 5 Terre dai capi d'incolpazione innanzi riportati: la decisione era pubblicata nel Com. Uff. n.3 del 19.7.2018.

2.- Con atto del 25.7.2018, la Procura Federale Interregionale ha proposto gravame avverso questa decisione, impugnando e contestando quanto sostenuto dal giudice a quo e istando per la condanna di tutti i deferiti, per le violazioni loro ascritte.

Nella riunione del 14.9.2018, fissata per la discussione, incartate le conclusioni e chiuso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all'esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo.

3.- Il reclamo è infondato.

a) Preliminarmente occorre evidenziare che il Tribunale territoriale ha richiamato, correttamente, la decisione resa da questa Corte il 23.4.2018, pubblicata nel Com. Uff. n.107/CFA del successivo 27 aprile, con la quale è stato sancito -sulla base delle attestazioni ufficiali rilasciate dalla Federazione Nigeriana il 23.3 e l'11.4 2018, in riscontro ad apposita richiesta dell'Ufficio Tesseramento Centrale della FIGC- che tutti i tre calciatori non erano mai stati tesserati per conto di società ad essa affiliate.

Si legge nella richiamata decisione che (testualmente) "A fronte delle descritte risultanze probatorie appare di tutta evidenza come vada accordata netta prevalenza a tale prova diretta rispetto alle prove presuntive su cui riposa la decisione di prime cure anche in ragione del fatto che non risultano esibiti gli atti preparatori che hanno condotto all'ammissione della società Abuja Football College al torneo di Viareggio e, segnatamente, per quanto qui di più diretto interesse quelli relativi al preteso tesseramento dei calciatori in argomento. In altri termini, ferma anche la partecipazione dei suindicati calciatori alla detta competizione, è rimasta fin qui inesplorata la verifica della documentazione esibita per consentire la suddetta partecipazione, di talché non può che darsi prevalenza alle comunicazioni ufficiali soprarichiamate che, ad oggi, non trovano adeguata smentita nelle risultanze istruttorie."

Se è vero, com'è vero, che questa decisione non è stata impugnata e fa stato fra le parti, torna assai difficile comprendere i motivi che hanno indotto la Procura Interregionale a ritornare sull'argomento, aprendo sul medesimo fatto un nuovo procedimento, sul rilievo che l'efficacia delle richiamate attestazioni non sarebbe sancita da alcuna norma: la circostanza è stata posta in evidenza dal Tribunale territoriale, lì dove si ribadisce che (testualmente) "Nel presente procedimento, pertanto, si deve affermare che i tre sullodati non fossero mai stati tesserati in precedenza per alcuna Federazione e che, di conseguenza, sia regolare il loro tesseramento effettuato, ai sensi dell'art.40 quater comma 3 NOIF, quali calciatori extracomunitari che non fossero mai stati tesserati per Federazione estera".

b) Archiviata la vicenda di cui innanzi, il Tribunale ha affrontato il secondo capo di incolpazione,

concernente la partecipazione dei tre calciatori al torneo di Viareggio, ponendo in rilievo come le argomentazioni formulate dalle loro difese (giovane età e scarsa conoscenza della lingua italiana) non possano costituire un esimente, il che ha imposto la comminazione di sanzioni.

c) Con il secondo motivo di gravame, infine, la Procura Interregionale contesta la decisione, lì dove si afferma che (testualmente) *"..la sottoscrizione possa essere disconosciuta solo dal soggetto al quale è attribuita e che, nel caso di specie tale ipotesi non si sia verificata."*, per dichiarare il proscioglimento sia del calciatore Olonisakin e sia del Presidente Plotegher.

Al riguardo occorre evidenziare che l'art.2 dei "principi di giustizia sportiva del CONI" precisa, al punto 6, che *"Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva"*. Rileva che questo principio è riportato, con identica formulazione, nell'art.2, punto 6, del C.G.S. CONI, ad attestare che nel processo sportivo si applicano i principi e le norme del processo civile.

Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di questo principio e, in conseguenza, dell'art. 215 cpc, decretando per riconosciute le sottoscrizioni apposte, sul modello di tesseramento e sulla autodichiarazione, dal calciatore Olonisakin Taiwa Hamid, in mancanza di loro disconoscimento da parte di costui.

Consegue che il richiamo operato dalla Procura all'art. 485 c.p. (falsità in scrittura privata) è manifestamente infondato, in quanto si vorrebbe fare applicazione nel caso che occupa ai principi e alle norme del processo penale, in aperta violazione dei ricordati principi dell'ordinamento giuridico sportivo. Ma vi è di più!

Non è stato adeguatamente considerato che nella fattispecie in scrutinio ricorrono i presupposti per escludere la consumazione del reato, considerato che –ammesso per mera ipotesi di studio che le firme non siano state apposte dal citato calciatore- la falsità consistente nell'apposizione su una scrittura della firma di un terzo, in modo da farla figurare come proveniente da costui, per delega o comunque col consenso dell'apparente firmatario non costituisce reato nel caso di irrilevanza della sostituzione di firma, cioè nel caso in cui manchi nell'agente intenti di vantaggio o di danno a terzi.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

6. RICORSO DELLA SOCIETÀ ASD ATLETICO GROSSETO 2015 AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL SIG. BORRACELLI ANDREA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S.;**
- **INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL SIG. PELOSI EMANUELE, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S.;**
- **SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BORRACELLI NICOLA, ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S.;**
- **SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CURINI ENRICO, ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMI 1 E 3 C.G.S.;**
- **AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.;**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10127/256 PFI 17-18/CS/GB DEL 13.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 68 del 31.5.2018)

La ASD Atletico Grosseto 2015 (già AD Nuovo Casotto), con atto del 24.7.2018, ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Toscana e resa pubblica con il Com. Uff. n. 68 del 31.5.2018. Con tale decisione, a seguito del deferimento dei tesserati disposto dalla Procura federale con provvedimento del 13.4.2018 per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva sanciti dall'art. 1bis del Codice di giustizia sportiva e della ASD per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. per aver impiegato in una gara un calciatore – il Curini – non inserito nella lista consegnata all'arbitro in luogo di altro calciatore – il Borracelli Nicola – che figurava in detta distinta e con lo stesso numero di maglia, sono state inflitte ai soggetti deferiti le sanzioni rispettivamente riportate in epigrafe.

Nel ricorso viene eccepito in via preliminare il mancato perfezionamento della notificazione dell'avviso di convocazione presso il Tribunale Federale della Toscana ovvero il mancato invio dell'avviso di procedimento disciplinare, oltre poi a chiedere in via subordinata nel merito l'annullamento della decisione di primo grado per insufficienza e contraddittorietà nella valutazione degli elementi probatori nonché in via ulteriormente graduata la riduzione delle sanzioni come inflitte dal Tribunale Territoriale. In particolare, per quanto riguarda il motivo preliminare, viene fatto rilevare che gli avvisi di convocazione tentati a tutti i componenti sono tornati al mittente per irreperibilità né potrebbe valere una ultima comunicazione inviata e-mail perché priva di efficacia notiziatoria.

La questione preliminare di ordine procedurale, per noto principio processuale, deve essere esaminata in via prioritaria, in considerazione degli esiti del suo eventuale accoglimento.

Peraltro al riguardo la Corte deve rilevare in via ufficiosa l'assorbente motivo per cui il mancato perfezionamento della notificazione agli interessati per irreperibilità si è venuto a realizzare anche nei confronti dell'atto di deferimento, con evidente violazione dell'art. 32ter, comma 4, del C.G.S..

In definitiva il presente ricorso, per questa parte, risulta fondato, rilevando la Corte che la reclamante non è stata posta in condizione di poter esercitare ritualmente il proprio diritto di difesa e che quindi l'intero procedimento è stato viziato dalla violazione del fondamentale principio del contraddittorio

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Atletico Grosseto 2015 di Grosseto (GR), annulla la decisione di primo grado e trasmette gli atti alla Procura Federale per la riproposizione del deferimento.

Dispone restituirsi la tassa reclamo

III COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente; Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

7. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. CAPITANI DOMENICO E DELLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903 SRL SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 13591/431 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 15.6.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 12/TFN del 31.7.2018)

1. La Procura Federale ricorreva avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare (Com. Uff. n. 12/TFN del 31.07.2018) con la quale era stato disposto il proscioglimento del signor Capitani Domenico e delle società SEF Torres 1903 S.r.l., in ragione del giudicato formatosi all'esito del mancato ricorso avverso la pronuncia del TFN – Sezione Tesseramento (Com. Uff. n. 23 del 10.4.2017), che aveva respinto il reclamo avanzato avverso il tesseramento dell'atleta minore Marco FOIS per la società SEF Torres 1903 S.r.l. a partire dalla stagione 2014/2016, da parte dei genitori del medesimo per presunta apocrifia delle loro firme.

Ad avviso della Procura federale, l'impugnata decisione appare viziata atteso che la decisione del TFN – Sezione Tesseramenti, non può assumere valenza di giudicato sostanziale *in subjecta materia*, atteso che essa si limita a valutare l'oggettiva e sostanziale validità del tesseramento, senza valutare (né avrebbe potuto farlo) gli eventuali illeciti posti in essere dalla società e dal suo Presidente che avrebbero proceduto al tesseramento del calciatore minore senza verificare l'apocrifia delle firme apposte sul modulo di variazione di tesseramento.

2. Il ricorso non merita accoglimento.

La sentenza del TFN – sezione tesseramenti, ha respinto il ricorso avverso il citato tesseramento in ragione del fatto che, dopo l'avvenuto tesseramento, il minore aveva giocato presso la società Torres 1903 S.r.l. per ben due stagioni, con conseguente piena consapevolezza dei suoi genitori circa la sussistenza di un rapporto tra il figlio minore e la società SEF Torres 1903. In tal modo, ad avviso del TFN – sezione tesseramenti, si era realizzata una situazione di fatto idonea a far ritenere sussistente il consenso dei genitori in ordine al tesseramento del figlio minore; pertanto, a prescindere dall'eventuale apocrifia della firma apposta sul modulo dai genitori dell'atleta, il loro consenso al tesseramento del figlio era da ritenersi acquisito per *facta concludentia*.

Tale decisione non solo forma un giudicato interno da cui – come correttamente indicato dal Giudice di primo grado – non è consentito discostarsi, ma fissa altresì un principio di diritto non solo

condivisibile ma altresì assolutamente idoneo a guidare questa Corte nell'esame della presente vicenda.

L'oggetto precipuo della tutela delle disposizioni che prevedono la firma dei genitori sul modulo di tesseramento dell'atleta minore è la tutela dell'interesse del minore medesimo che viene assicurata attraverso l'espressione del consenso da parte degli esercenti la potestà genitoriale.

Una volta stabilito, con autorità di giudicato, che tale consenso è stato raggiunto (sia pure per *facta concludentia*) non solo si può ritenere che il tesseramento sia stato perfettamente concluso ma non residua alcuna posizione giuridica da tutelare attraverso l'accertamento della violazione o meno del rispetto dell'obbligo formale inerente la corretta redazione e compilazione del modulo di tesseramento.

In altri termini, una volta che – come stabilito nella citata decisione – si ritiene provato il consenso dei genitori dell'atleta, non può richiedersi un ulteriore sforzo di diligenza in capo alla società sportiva ed ai suoi vertici finalizzato non già ad appurare l'avvenuta espressione del consenso bensì l'avvenuta apposizione di una firma volta a ribadire quanto già evidenziato con il comportamento materiale degli interessati.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

8. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. SCIMONELLI DANILO E DELLA SOCIETÀ ASD LICATA CALCIO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 11748/1190 PFI 17-18 CS/PS DEL 15.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 20/TFT 05 del 31.7.2018)

Il reclamo, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia su deferimento da parte del Procuratore Federale in data 15.5.2018, è diretto alla riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale della Sicilia del 31.7.2018, che aveva prosciolto da ogni addebito il Sig. Scimonelli Paolo Danilo e la ASD Licata Calcio. I suddetti erano stati deferiti con nota del 15.5.2018, il primo per violazione dell'art. 1-bis, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 5, commi 1, 4 e 5, lettera c), C.G.S. per avere nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della ASD Licata Calcio sottoscritto e inviato ad alcune istituzioni calcistiche una lettera-esposto contenente espressioni che violavano norme federali "in quanto lesive dell'onore, del decoro e del prestigio dell'istituzione calcistica nel suo complesso, nonché dell'arbitro e dell'intera istituzione arbitrale, mettendone in dubbio l'effettiva capacità di assolvere compiutamente al suo ruolo istituzionale, affidatogli quale associato A.I.A." e la seconda, la ASD Licata Calcio, per violazione dell'art. 4, comma 1, C.G.S. a titolo di responsabilità diretta "in relazione alla condotta posta in essere dal suo Presidente e Legale rappresentante, Scimonelli Paolo Danilo". In particolare, nel ricorso si deduce in riferimento alla responsabilità disciplinare dei deferiti la "mancata/errata valutazione delle prove/risultanze del procedimento" e l'"omesso esame delle circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento" (primo motivo); in secondo luogo, la Procura Federale ha chiesto l'applicazione dell'art. 5 C.G.S. assumendo che le dichiarazioni del Sig. Scimonelli "debbono considerarsi lesive della dignità dei soggetti preposti all'esercizio della funzione arbitrale e, per ciò stesso, contrarie al disposto dell'art. 5, comma 1, C.G.S." (secondo motivo); in terzo luogo, la Procura Federale ha dedotto la "conoscibilità e pubblicità delle dichiarazioni" del Sig. Scimonelli (terzo motivo); da ultimo, la Procura Federale ha chiesto in subordine che i deferiti siano sanzionati "per quanto attiene la contestata violazione dell'art. 1bis, comma 1, C.G.S. ovvero per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per avere utilizzato nella lettera-esposto più espressioni violative di norme federali..." (quarto motivo). In conclusione, la Procura Federale ha chiesto che venisse affermata la responsabilità dei deferiti e, in riforma della decisione del giudice di primo grado, che agli stessi venissero comminate le sanzioni richieste con il deferimento del 15.5.2018 e, precisamente, l'inibizione per mesi quattro a carico del Sig. Scimonelli Paolo Danilo e l'ammenda di € 900,00 a carico della ASD Licata Calcio.

Osserva questa Corte Federale d'Appello che il reclamo, presentato tempestivamente, è destituito di fondamento. Infatti, non sussistono gli estremi per l'applicazione delle norme che la Procura Federale ritiene violate in quanto manca il requisito della pubblicità delle dichiarazioni fatte dal Sig. Scimonelli nella sua qualità di Presidente della ASD Licata Calcio. La Procura Federale non tiene conto di una circostanza che appare dirimente per escludere la violazione del quarto comma dell'art. 5 C.G.S.: cioè la circostanza che la lettera-esposto non è stata indirizzata a una generalità di soggetti né a soggetti estranei alla struttura federale in quanto le doglianze per le due partite dei quarti di finale della Coppa Italia Dilettanti con la A.S.D. Vigor Trani sono state portate a conoscenza degli Organi

Istituzionali e pertanto sono rimaste confinate nell'ambito federale. Questo aspetto è stato correttamente valorizzato dal giudice di primo grado la cui decisione su questo punto non è censurabile, né è inficiata da vizi logici. Come ha rilevato altrettanto correttamente il giudice di primo grado manca assolutamente la prova che la lettera-esposto sia stata inviata a organi di stampa ovvero sia stata inserita sui social e pertanto, essendo rimasta confinata nell'ambito degli organi ufficiali della F.I.G.C., che hanno la diretta competenza sulla Lega di appartenenza delle sue squadre, non è sostenibile, come invece ritiene la Procura Federale, che il contenuto della suddetta lettera-esposto "sia stato reso conoscibile ad un pubblico più o meno vasto". Oltretutto, le suddette dichiarazioni sono state rese in un unico contesto trattandosi della stessa lettera contestualmente inviata a quattro organi ufficiali della Federazione. La mancanza del presupposto della conoscibilità da parte di terzi esclude la punibilità dei deferiti a prescindere dalla valutazione del contenuto delle dichiarazioni del Sig. Scimonelli. In conclusione, da nessun punto di vista la decisione del Giudice di primo grado merita censure e, pertanto deve essere confermata integralmente con conseguente rigetto del reclamo. Trattandosi di reclamo proposto dalla Procura Federale, non vi è materia per provvedere in ordine alle spese.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

IV COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente; Prof. Leonardo Salvemini – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

9. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. BRUGNOLETTI MASSIMILIANO, DELLE SOCIETÀ A.S.D. B & A CALICO A 5 E ATLETICO ORTE 5.11 SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 11626/685 PFI 17-18/MS CS/VDB DELL' 11.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 09/TFT 05 dell'8.8.2018)

La Procura Federale ha impugnato dinnanzi codesta Corte Federale d'Appello il provvedimento di proscioglimento del sig. Brugnoletti Massimiliano, delle società A.S.D. B & A Calico A 5 e Atletico Orte 5.11 adottato dal Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria dell'8.8.2018.

La Procura Federale aveva deferito il sig. Brugnoletti Massimiliano per violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S. nonché l'art 7 comma 9 dello Statuto Federale ,le società A.S.D. B & A Calico A 5 per la violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S. e l'Atletico Orte 5.11 per violazione dell'art. 4 comma 2 C.G.S. in quanto il predetto Brugnoletti, di fatto, svolgeva il ruolo di presidente e rappresentante di fatto, contestualmente, delle predette società deferite.

La Procura concludeva chiedendo la condanna alla sanzione di 3 mesi di inibizione del sig. Brugnoletti Massimiliano e di 600 euro ammenda per la società A.S.D. B & A Calico A 5 per responsabilità diretta e di € 600,00 di ammenda per la società Atletico Orte 5.11 per responsabilità oggettiva

Il Giudice di prime cure ha ritenuto, a contrario, che le contestazioni della Procura Federale fossero infondate in quanto il Sig. Brugnoletti, avvocato esperto di diritto amministrativo e diritto sportivo, svolgeva attività di consulenza stragiudiziale per conto della società Atletico Orte e che in tale veste ne spendeva il nome della predetta società in ragione di un progetto di fusione che aveva ideato e promosso proprio perché esperto di diritto sportivo.

Ora, in ragione di tale ruolo erano apparsi articoli di stampa che di fatto ne rappresentavano il ruolo di consulente legale esperto di diritto sportivo e non invece, come ritenuto dalla Procura Federale, presidente di fatto della società Atletico Orte e della società con cui si intendeva procedere alla fusione, l'ASD B & A Calico a 5.

Le fonti di prova dedotte dalla Procura Federale, ovvero gli articoli di stampa che potevano creare confusione nel ruolo svolto dal Sig. Brugnoletti, non potevano essere poste a fondamento di una pronuncia di condanna in quanto non rappresentano fonti univoche e concordanti prive di diversa possibilità interpretativa logica ed ammissibile.

La Procura Federale proponeva reclamo avverso la pronuncia del Tribunale Territoriale deducendo le medesime ragioni del giudizio di primo grado invocando la violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S. nonché l'art 7 comma 9 dello Statuto Federale e la sanzione di 3 mesi di inibizione per il sig. Brugnoletti Massimiliano e di 600 euro ammenda per la società A.S.D. B & A Calico a 5 per

responsabilità diretta in violazione dell'art. 4 comma 2 C.G.S. e di € 600,00 di ammenda per la società Atletico Orte S.11 per responsabilità oggettiva in violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S..

Il reclamo proposto dinnanzi a codesta Corte Federale di Appelli non appare assistito da ragioni puntuali ed idonee da comportare una revisione del provvedimento di proscioglimento adottato dal Tribunale Territoriale.

Infatti si possono confermare le medesime ragioni addotte dal Giudice di prime cure in quanto le fonti di prove versate nel reclamo non appaiono idonee a dimostrare quanto dedotto dalla Procura ovvero che il Sig. Brugnoletti svolgeva, di fatto il Presidente delle due società A.S.D. B & A Calico a 5 e Atletico Orte S.11.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Ronzani

Pubblicato in Roma il 24 gennaio 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina